



CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

Via Giarretta s.n.c – Licata (Ag) cap. 92027 -



Ufficio Coordinamento Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

Nr. 31 del 17-04-2025

Oggetto:	MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA. INTERVENTI DI PULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO NEL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ANNO 2025
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la proposta del Dipartimento LL.PP. – Ufficio Protezione Civile Nr. 1..... del 17-04-25, a firma del Responsabile Geom. Antonino de Marco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla L. R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA La L.R. N. 7/92 ;

VISTO Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

VISTA La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO L'O.R.E.E.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto

DETERMINA

Di approvare la proposta Nr. 1..... del 17-04-25 con la narrativa e la motivazione di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



CITTÀ DI LICATA

Provincia di Agrigento

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

Via Giaretta s.n.c – Licata (Ag) cap. 92027 -



Ufficio Coordinamento Protezione Civile

PROPOSTA DI ORDINANZA DEL SINDACO

Nr. 1 del 17-04-2025

Oggetto:	MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA. INTERVENTI DI PULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO NEL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ANNO 2025
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

– il Sindaco rappresenta l'Autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.lgs. n.1 del 02/01/2018; – la legge 16 gennaio 2024 n.1 (Legge di stabilità regionale 2024-2026), all'art. 15 comma 2 recita: “Entro il termine di cui al comma 1 i sindaci adottano l'ordinanza sulle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, per gli interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.”. – si rende necessario attuare interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo di attenzione inerente l'anno 2025; – numerosi focolai di incendio trovano origine dalla combustione dei materiali di risulta dell'agricoltura e dalla mancata pulizia delle aree dei fondi privati; – l'ingente quantità di stoppie, erbacce e cespugli, esistenti su numerose proprietà private potrebbe rivelarsi pregiudizievole per pubblica e privata incolumità; – ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo così fenomeni di autocombustione;

VISTO il D.A. n° 57/GAB del 14/03/2025;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva questo Ente, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere, attivare ed adottare tutte le Iniziative utili volte a prevenire e fronteggiare la lotta contro gli Incendi Boschivi e quelli di Interfaccia nell'ottica della salvaguardia delle persone, dei beni, dell'ambiente e del territorio;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva, il territorio comunale è esposto, sia per condizioni ambientali che climatiche, al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

VALUTATO che il verificarsi di incendi, così come sopra considerato, comporta ricadute gravose in termini di oneri ambientali, economici e sociali, oltre che costituire un oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità;

DATO ATTO che le attività manutentive inerenti la pulitura ed il taglio di erbacce e sterpaglie nei terreni inculti, specie in quelli adiacenti le reti viarie e di trasporto, costituiscono un sicuro sistema di prevenzione e mitigazione del rischio incendi;

CONSIDERATA l'ingente quantità di stoppaglie, erbacce, cespugli, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile insistenti sulle proprietà di privati confinanti con strade e gli spazi pubblici e comunque che si trovino all'interno e/o limitrofe al centro abitato e che costituiscono fonte anche accidentale di innesco di incendi con conseguente pregiudizio pari a pubblica e privata incolumità;

RITENUTO che occorre urgentemente impartire disposizioni di dettaglio, finalizzate in concreto a prevenire, contrastare e limitare il rischio di incendi boschivi e d'interfaccia per la stagione estiva 2025, oltre che per la protezione dell'ambiente e la tutela della salute e dell'igiene pubblica;

Vista la L. n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Visto il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 "Codice di Protezione Civile"

Visto l'art 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire, fronteggiare ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 il cui disposto conferisce al Sindaco poteri d'intento per prevenire e contrastare anche le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità;

TENUTO CONTO che ai fini ci cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n° 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n.125, viene specificato, come per il caso di specie, l'intendimento di pubblica incolumità del presente provvedimento;

RICHIAMATE le note e direttive di prevenzione per il contrasto di incendi boschivi e di interfaccia promulgate dal DRPC e dalla Prefettura di Agrigento

Vista la L. n. 353 del 21 novembre 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la L.R. n. 16 del 6 aprile 1996: riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L.R. n. 48 dell'11 dicembre 1991 e s.m.i.: Provvedimenti in tema di autonomie locali;

Visto il D.Lgs.n.112 del 31 marzo 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i. che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Vista la L.R. n.14 del 31/08/1998: Norme in materia di protezione civile;

Vista la L.R. n.14 del 14/04/2006: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" [...];

Vista l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007, "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che, all'art. 1 comma 5, prevede che i Sindaci dei Comuni interessati assicurino il rispetto delle norme volte a ridurre il carico di incendio di campi e boschi;

Vista la Circolare Regione Sicilia - Presidenza - Dipartimento Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. 1722, avente per oggetto: "Attività comunali e intercomunali di protezione civile - impiego del volontariato - indirizzi regionali - art.108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112";

Vista la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, il cui articolo 13, modificando l'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), stabilisce che

ART. 1
Obblighi e divieti

E' fatto **obbligo** ai proprietari, affittuari, conduttori e/o gestori o a coloro che a qualsiasi titolo godono nel Territorio Comunale di aree di terreni inculti o in stato di abbandono e/o di aree in precario stato manutentivo, ovvero di aree constituenti pertinenze di fabbricati, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del **15 Maggio 2025** e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 2:

- a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
- b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- c) di assicurare in tali aree, **fino al 30 Ottobre 2025**, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.

Gli stessi **obblighi** di cui sopra sono estesi a tutti i proprietari, possessori e/o conduttori di aree, anche demaniali, lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, le strutture drenanti quali i canali di scolo, assicurando i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura. Parimenti, è fatto obbligo alle autorità preposte al mantenimento funzionale e sicuro delle aree fluviali, specie in corrispondenza del centro abitato e dove il rischio d'incendio di interfaccia è più elevato, provvedendo alla ripulitura e all'allontanamento dalle sponde dei corsi d'acqua e per una fascia di m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, del materiale di risulta compresa la ramaglia.

E' fatto **divieto** nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica di eseguire gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco in assenza del rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi e senza aver preventivamente concordato gli stessi interventi con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza;

E' fatto **divieto**, nel periodo **dal 15 Maggio al 31 Ottobre 2025**, di accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono fayille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

E' fatto **divieto** nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi e di interfaccia, ovvero dal **15 Maggio al 31 Ottobre 2025**, la pratica del **debbio** in tutte le sue varianti (fuoco corrente e fuoco coperto), anche nella considerazione che la combustione in campo dei residui agricoli comporta emissioni di metano e protossido di azoto.

Art. 2
Modalità esecutive degli interventi - Ammonimenti

- 1) **Pulitura delle aree - Viali parafuoco:** gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi)

fronteggianti la proprietà e di essa facenti parte. Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai Soggetti di cui all'art.1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesto di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni lo consentano), è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate come sopra), la creazione di viali parafuoco della larghezza tipica di mt 5,00 lungo tutti i confini, da estendere a mt 10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt 5,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili;

- 2) **Smaltimento del materiale residuale:** il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con esclusione del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, o anche in cassonetti destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al D.Lgs n.152/06 e s.m.i. (abbandono rifiuti - discarica abusiva);
- 3) **Interramento del materiale residuale:** in alternativa al suddetto conferimento, per il materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, in mancanza di reali possibilità di diversa utilizzazione commerciale, è ammesso l'interramento;

Art. 3 Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 sono a carico di ciascuno di essi, i quali, anorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Municipale, fatta salva, in caso di inadempienza e mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 4. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che nel frattempo abbiano acquisito la titolarità degli immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art.4 Procedimento amministrativo - Diffida

Decorso il termine indicato all'art. 1, e sempre ché la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5 lett. "b"), l'accertamento, da parte degli Organi elencati all'art.8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione a pena della sanzione di cui all'art. 5 lett. "a".

Art.5
Sanzioni

Ferma restando l'eventuale responsabilità penale di cui agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale e fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite all'art. 10 della L.353/2000 come recepito dalla legislazione regionale, le violazioni alle norme della presente Ordinanza, ove divampi un incendio, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,00 ad euro €. 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

Chiunque non ottemperi all'obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

In caso di abbandono di rifiuti, in applicazione del combinato disposto del d.lgs. n. 205/2010, Art. 34 (Modifiche all'art. 255 D.Lgs. n. 152/2006), si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio disponendo contestuale informativa alla Prefettura di Agrigento ed all'Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti consequenziali;

In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa da €.168,00 ad €. 674,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Il divieto di accensione dei fuochi, di cui all'art. 1, è punito, ai sensi del combinato disposto degli art. 17-bis e 59 del TULPS, con la sanzione amministrativa da €. 516,00 ad €. 3.098,00.

Per i terreni oggetto di incendio si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) e alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio, nonché alle sanzioni previste dalle altre norme vigenti in materia.

Restano ferme, altresì, le disposizioni e le misure sanzionatorie di cui alla Legge 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

Art.6
Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

- **Vigili del Fuoco: 115**
- **Vigili del Fuoco - Distaccamento Provinciale di Licata: 0922/772921;**
- **Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale: 1515;**
- **S.O.R.I.S Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana 800404040;**
- **REPERIBILE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 3485820325;**
- **Polizia Municipale: 0922/772265**

2. per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

3. per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche: Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000

Pulitura e bonifica dei terreni

L'Ordinanza Sindacale non costituisce autorizzazione, per i lavori di pulitura e bonifica dei terreni. Il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno compiersi secondo le prescrizioni disposte dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Avverso

per la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Agrigento entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Palermo.

SI PROPONE ALTRESI' DI DISPORRE

che la presente Ordinanza:


- sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente <http://comune.licata.ag.it>, dandone massima visibilità anche sulla home page, utilizzando il logo del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e riportando la dicitura: "**MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA. INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO NEL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ANNO 2025 ;**
- venga trasmessa, a cura del Dipartimento Affari Generali – Ufficio Stampa, agli organi di stampa e ai mass-media locali al fine di darne massima divulgazione;
- venga riportata su appositi manifesti da affiggere sulle pubbliche aree di circolazione;
- venga notificata a mezzo PEC ai sotto elencati destinatari:
 - Prefettura UTG di Agrigento (protocollo.prefag@pec.interno.it);
 - Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Licata;
 - Dipartimento LL.PP. del Comune di Licata;
 - Dipartimento Affari Generali e Risorse Umane del Comune di Licata;
 - Dipartimento Servizi Finanziari del Comune di Licata;
 - Commissariato di Polizia di Stato-Licata (dipps101.5300@pecps.poliziadistato.it);
 - Compagnia Carabinieri di Licata (tag23873@pec.carabinieri.it);

L'ISTRUTTORE
Geom. Antonino De Marco


15 APR. 2025

Licata, li

Dichiarazione sulla AMMISSIBILITA'
"Ammissibile"
Il Responsabile del procedimento
Geom. Antonino De Marco


15 APR. 2025

Licata, li

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:


Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di cui sopra.

Licata, li _____

Il Delegato Funzioni Dirigenziali

(art. 17 comma 1 e 1- bis D.lgs 165/2001 Det. Dir. N° 797 del 24.10.2024)

(Arch. Sebastiano Alesci)



Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,

ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL25/99, attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere _____ sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Impegno n. _____ del _____

Licata, li _____ Il Dirigente del Dipartimento Finanze

Ordinanza Sindacale Nr. 31 del 17-04-2025


IL SINDACO
Avv. Angelo Balsamo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per g. 15 consecutivi a partire dal giorno festivo

_____ e fino al _____, (Reg. Pubbl. N. _____)

Licata, Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Caterina Moricca

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Licata, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO